



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 468/14 S.N.

Roma, 16 maggio 2014

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Licenza porto d'armi - Rilascio attestazione di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psicofisica. Illogica pretesa verso i poliziotti.**

**SOLLECITO**

Con lettera del 29 agosto 2013 recante prot. 921/13 S.N., che faceva seguito a precedente del 30 maggio 2013 recante prot. 618/13 S.N., questa Segreteria Nazionale ha lamentato l'evidente illogicità di chiedere agli Appartenenti alla Polizia di Stato un certificato sanitario che attesti il possesso dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, quando tali requisiti sono già obbligatoriamente connaturati allo status di idoneità ai servizi di polizia e quindi all'appartenere ai ruoli della Polizia di Stato, visto che in loro assenza un poliziotto verrebbe immediatamente destituito.

Codesto Ufficio, con nota del 15 ottobre 2013, recante n. 557/RS/01/112/6690, ha dovuto riconoscere che la problematica sollevata dal COISP era meritevole di approfondimento ed ha puntualizzato che *“la questione è all'esame dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per le opportune valutazioni”*.

Ebbene, sono trascorsi 9 mesi da quella nostra lettera e 7 mesi dalla risposta di codesto Ufficio.

In un Paese normale, dove realmente la pubblica amministrazione funziona, la prontezza con cui il citato Ufficio per l'Amministrazione Generale affronta le questioni meriterebbe il suo smantellamento per palese inefficienza!

È assolutamente vergognoso che una problematica come quella da noi denunciata, che si riverbera pesantemente su innumerevoli poliziotti, non abbia ancora trovato l'attenzione del Dipartimento.

Codesto Ufficio vorrà quindi effettuare le opportune sollecitazioni, non mancando di segnalare, in maniera formale, la citata situazione di grave inefficienza direttamente al Signor Capo della Polizia.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/112/6690

Roma, 15 ottobre 2013

OGGETTO: Licenza porto d'armi. Rilascio attestazione di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psico fisica. Illogica pretesa verso i poliziotti, non tutelati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP  
=ROMA=

In riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale, n. 921/13, datata 29 agosto 2013, concernente la problematica in oggetto, meritevole di approfondimento, si rappresenta che la questione è all'esame dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per le opportune valutazioni.

Si fa riserva di comunicare ulteriori notizie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castrese De Rosa



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 921/13 S.N.

Roma, 29 agosto 2013

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Licenza porto d'armi - Rilascio attestazione di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psicofisica. Illogica pretesa verso i poliziotti. Replica e seguito.**

La presente fa seguito e riferimento alla lettera di questa Segreteria Nazionale recante prot. 618/13 S.N. e datata 30 maggio 2013, riscontrata da codesto Ufficio con nota prot. N.557/RS/01/112/6690 datata 16 agosto 2013, tutte con analogo oggetto.

Questa Segreteria Nazionale non si ritiene assolutamente soddisfatta dal contenuto della risposta fornita da codesto Ufficio.

In primis duole constatare che siano trascorsi oltre **due anni** dai termini citati proprio dall'art.6 comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n.204, che imponeva fossero disciplinate le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi definiti nell'arco di 180 giorni a partire dal 1° luglio 2011.

Appare doveroso rimarcare nuovamente l'evidente illogicità di chiedere agli Appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre Forze di Polizia, un certificato sanitario che attesti requisiti psico-fisici in assenza dei quali gli stessi verrebbero immediatamente destituiti.

Nella risposta inviataci da codesto Ufficio, si auspicava fosse perlomeno presente il riferimento alle norme che prevedono, ed in molti casi impongono, alle pubbliche amministrazioni di NON richiedere certificati che possono essere assunti autonomamente, come nel caso del certificato medico di idoneità psico-fisica per gli Appartenenti alle Forze di Polizia in servizio, ottenibile tramite le articolazioni del Servizio Sanitario della Polizia di Stato.

Il Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, infine, va a normare una materia relativa a requisiti psicofisici che non rientrano nel soggetto dell'art.42 TULPS\*, nè tantomeno degli art. 17 e 18 della Legge 31 agosto 1907, n.690. In entrambe le norme, come anche nei loro aggiornamenti, si garantisce il porto di pistola permanente agli Appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre Forze di Polizia. Quali sarebbero quindi gli ulteriori requisiti richiesti da un decreto ministeriale che non sono già insiti in leggi di rango superiore?

Quale approfondimento ed adeguato intervento normativo debbono attendersi i Poliziotti italiani e tutti gli altri Appartenenti alle Forze di Polizia, da chi sa solo applicare le norme in modo restrittivo ed illogico?

Sulla questione legata al porto di armi diverse da quella d'ordinanza al fine della difesa personale degli Appartenenti alla Polizia di Stato, si allega, a titolo conoscitivo, una recente sentenza della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, in cui il giudice dichiara che: *"E' poi utile osservare, solo per completezza (in assenza di censure sul tema), come appaia anche superfluo, alla luce della comune ragionevolezza, che un soggetto abilitato a portare le armi di ordinanza debba dotarsi di un'autorizzazione ulteriore rispetto al tesserino di riconoscimento per portare, fuori dal servizio, armi di tipo diverso, naturalmente fermo restando l'obbligo di denunciarne il possesso. Si soggiunge inoltre, in base alla comune esperienza, che la menzionata pistola Beretta, pur di grande pregio per affidabilità, volume di fuoco, semplicità e versatilità, è di dimensioni tali da renderne quasi impossibile il porto occulto, soprattutto con abiti estivi. Ne discende che, a ben vedere, l'interesse del ricorrente coincida di fatto con quello dell'Amministrazione poiché l'accoglimento dell'istanza in questione, consente, sostanzialmente, di colmare una lacuna (la carenza di un'arma occultabile) nell'armamento di ordinanza."*

**Il Coisp attende una risposta concreta ed efficace su quanto osservato e tempi certi di definizione della materia che sta, tra l'altro, pesando non poco sulle tasche già semi vuote dei colleghi.**

Si attende cortese urgentissimo riscontro alla presente.

Cordiali Saluti

La Segreteria Nazionale del COISP

---

\* L'art 42 del T.U.L.P.S. (*Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.*) ed il rispettivo regolamento all'art.73 (*Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Giudici ed i magistrati addetti al pubblico Ministero, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della Legge. Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, (Art.17. (Art.14 Legge 21 agosto 1901, N. 409). Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri [reali] e le guardie di città. Art.18. (Art.15 Legge 21 agosto 1901, N. 409). Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto) portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.)*



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2012, proposto da: Daniele Panunzi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;

*contro*

Ministero dell'Interno, Prefettura e Questura di Terni rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati presso la stessa in Perugia, via degli Uffici, 14;

*per l'annullamento*

del decreto della Prefettura di Terni prot. n. 12197 notificato in data 5 aprile 2012, con cui viene negato al ricorrente il rinnovo della licenza di porto di pistola per uso personale e di qualsiasi altro atto a questo connesso, incluso quello, di cui non si conoscono gli estremi, e per quanto occorrer possa, con cui la Questura si è espressa sfavorevolmente sull'istanza di rinnovo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1- Con il provvedimento impugnato è stato negato al ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato, il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale.

Ciò perché non sono state ravvisate particolari condizioni di pericolo.

2- Nel ricorso si formulano censure di eccesso di potere e violazione di legge sostenendo, in estrema sintesi, il difetto e l'illogicità della motivazione considerando anche che il ricorrente è titolare di porto d'armi fin dal 1992.

L'Amministrazione si è costituita controdeducendo accuratamente.

3- Il Collegio ricorda come le valutazioni circa l'esistenza delle condizioni per il rilascio del porto d'armi siano ampiamente discrezionali e come tali impugnabili solo per vizi formali o manifesta illogicità.

In questa fattispecie si ravvisano i primi e la seconda.

4- Sotto il profilo formale, infatti, è carente la motivazione.

Invero, si afferma che non sussisterebbe un rischio per il ricorrente, allorché libero dal servizio, maggiore di quello che incombe sulla media degli operatori di Polizia.

Nulla si dice però per quali ragioni sia mutato l'orientamento dell'Amministrazione dopo circa vent'anni durante i quali analoghe richieste sono state continuamente accolte.

Già questo è sufficiente per accogliere il ricorso.

5- E' però proficuo rilevare che la motivazione dell'atto è anche manifestamente illogica.

Difatti, è pacifico in causa che un appartenente alla Polizia possa, se non debba, andare armato anche fuori dal servizio.

Già questo implica, in sé e per sé, il riconoscimento della sussistenza di condizioni di pericolo insite nella natura stessa della funzione.

6- Difatti, il D.M. n. 371/1994 prevede, del tutto razionalmente, che il porto di armi possa essere concesso, in esenzione d'imposta, anche dopo la cessazione dal servizio a coloro che, a causa della pregressa attività, possano trovarsi in condizioni di rischio.

Così espressamente si riconosce, come osserva l'attenta difesa del ricorrente, che il servizio sia una causa di pericolo addirittura dopo la sua cessazione.

Non si vede dunque come possa negarsi al ricorrente il porto, fuori dall'orario di servizio, di un'arma diversa di quella in dotazione (pistola Beretta cal. 9 X 19, full size).

7- Ciò, indipendentemente dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 31 maggio 2006, non impugnata, per la quale il prestare servizio nelle Forze di Polizia non costituirebbe in sé e per sé una motivazione sufficiente per il rilascio del porto d'armi.

Difatti, le circolari si profilano, com'è noto, quali norme di azione e non di relazione per cui non sono idonee ad incidere sulle posizioni giuridiche dei cittadini.

8- E' poi utile osservare, solo per completezza (in assenza di censure sul tema), come appaia anche superfluo, alla luce della comune ragionevolezza, che un soggetto abilitato a portare le armi di ordinanza debba dotarsi di un'autorizzazione ulteriore rispetto al tesserino di riconoscimento per portare, fuori dal servizio, armi di tipo diverso, naturalmente fermo restando l'obbligo di denunciarne il possesso.

9- Si soggiunge inoltre, in base alla comune esperienza, che la menzionata pistola Beretta, pur di grande pregio per affidabilità, volume di fuoco, semplicità e versatilità, è di dimensioni tali da renderne quasi impossibile il porto occulto, soprattutto con abiti estivi.

Ne discende che, a ben vedere, l'interesse del ricorrente coincida di fatto con quello dell'Amministrazione poiché l'accoglimento dell'istanza in questione, consente, sostanzialmente, di colmare una lacuna (la carenza di un'arma occultabile) nell'armamento di ordinanza.

10- Infine, il provvedimento appare illogico anche perché limita senza ragioni plausibili le possibilità di difesa di un cittadino sicuramente affidabile (si tratta di un membro della Polizia), per di più in un contesto regionale che, è fatto notorio, in passato era dominato dalla cultura della legalità mentre ora è devastato dal crimine.

11- Per tutte le ragioni sin qui espresse, il ricorso deve essere accolto con l'assorbimento dell'esame di ogni ulteriore profilo di censura, attesa la natura d'antecedente logico di quelle accolte.

Il provvedimento viene dunque annullato, dal che discende l'obbligo per l'Amministrazione di valutare nuovamente l'istanza in questione con la massima sollecitudine (trattandosi di difesa personale) e conformandosi alla presente Sentenza.

Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione dell'opacità, a dir poco, del quadro legislativo (in senso formale e materiale) di riferimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

definitivamente pronunciando

- accoglie il ricorso

- compensa le spese del giudizio

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei Magistrati:

Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/112/6690

Roma, 16 AGO. 2013

OGGETTO: Licenza porto d'armi. Rilascio attestazione di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psico fisica. Illogica pretesa verso i poliziotti, non tutelati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP = ROMA =

Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale, n. 618/13, datata 30 maggio 2013, concernente l'oggetto.

Al riguardo, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, nel confermare i contenuti della richiamata circolare, ha rappresentato che la questione segnalata potrà essere oggetto di approfondimento e di adeguato intervento normativo nell'ambito del decreto che il Ministro della Salute, di concerto con questo Ministero, dovrà emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204 per la (nuova) disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, la cui predisposizione, peraltro, è già stata sollecitata al competente Ufficio Legislativo di quel Dicastero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castrese De Rosa



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 618/13 S.N.

Roma, 30 maggio 2013

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
00184 ROMA

**OGGETTO: Licenza porto d'armi - Rilascio attestazione di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psico fisica. Illogica pretesa verso i poliziotti, non tutelati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Richiesta intervento.**

Viene segnalato a questa Segreteria Nazionale il disagio che sta provocando tra i colleghi in possesso di porto d'armi a titolo di difesa personale, uso sportivo o tiro a volo, la circolare N. 557/PAS/10100.A(1)3 del 30 aprile 2013 recante ad oggetto: Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia, emanata da codesto Dipartimento, di cui si allega copia,

La licenza per porto d'armi prevede che, tra la documentazione da produrre, vi sia anche un certificato medico anamnestico rilasciato dal medico di famiglia (con costi non definiti e che di fatto variano da medico a medico) ed un successivo accertamento dei requisiti psico fisici eseguibile, tra gli altri soggetti indicati nella normativa, da un medico della Polizia di Stato.

Si richiede quindi a Poliziotti, Carabinieri, Finanziari ecc., i quali sono autorizzati permanentemente al porto di un'arma da guerra, di esibire una certificazione che attesti l'idoneità psicofisica per il porto di un'arma comune, con caratteristiche tecniche, balistiche e di utilizzo certamente non diverse dall'arma in dotazione...! Anzi!

**La disposizione dovrebbe apparire a chiunque l'abbia emanata, in tutta la propria assurdità, anche alla luce della distinzione ex art 73 del Regio Decreto n.635 del 6 maggio 1940, ove si autorizzano, tra gli altri, gli Ufficiali di P.S. all'uso di armi per difesa personale senza il bisogno di munirsi di licenza.**

Il Coisp non chiede certo che tale diritto venga ridotto al Capo della Polizia od ai Funzionari di P.S., ma, di converso, che per logica estensione naturale, esso venga reso valido anche per gli Agenti di P.S..

Inoltre, appare assolutamente non condivisibile, l'interpretazione restrittiva fornita da codesto Dipartimento che fa rientrare, semplicemente perché non esclusi, nei casi "generici" che necessitano di accertamenti in base al D.M. della Sanità del 28 aprile 1008, anche coloro permanentemente autorizzati al porto ed all'uso dell'arma, tra cui gli appartenuti alle Forze dell'Ordine.

Il Coisp ritiene invece che proprio il Dipartimento dovrebbe impegnarsi immediatamente con il Ministero della Sanità affinché sia modificato il D.M. citato, garantendo così agli Appartenenti alle Forze dell'Ordine di poter proseguire a fornire l'attestato di servizio in luogo dell'idoneità psico fisica.

Siamo certi che il Ministero della Sanità, tanto quanto chiunque ragioni sulla materia, non avrebbe nulla da obiettare.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
 Polizia Amministrativa e Sociale  
 Protocollo : 557/PAS/U/008454/10100.A(1)3  
 Data: 08/05/2013 Classifica: 10100.A(1)3



516. 010100A(1)3  
 MOD. 4 P.S.C.  
 - 9 MAG. 2013  
 APPROVATO - BINGANG

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 557/PAS/10100.A(1)3

Roma, 30 aprile 2013

OGGETTO : Licenze di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	SEDE
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	ROMA
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	SEDE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	SEDE
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	ROMA
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	ROMA
ALL'ISPettorato GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	ROMA
AL D.I.S.	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA

Pervengono a questo Ufficio richieste di parere in ordine ai presupposti per la concessione delle licenze di porto di pistola per difesa personale a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia in servizio attivo, le cui istanze sono, di solito, motivate da esigenze riferite alla possibilità di portare, in determinati contesti e fuori dal servizio, un'arma diversa da quella in dotazione.

Viene, inoltre, sovente richiesto se, ai fini del rilascio della richiamata licenza (nonché nei casi di istanze per licenze di porto di fucile uso caccia o per il tiro a volo, da parte del medesimo personale), possa essere presentato, in luogo della prevista certificazione sanitaria di idoneità psicofisica, un attestato di servizio rilasciato dall'ufficio di appartenenza.

Riguardo alla prima problematica, si rammenta che l'art. 73 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - salvo quanto previsto al primo comma per i soggetti autorizzati, compresi gli ufficiali di pubblica sicurezza, a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 del T.U.L.P.S. - stabilisce che gli appartenenti alle forze dell'ordine con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza "... portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti".

La medesima disposizione, all'ultimo comma, recita altresì: "La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale".

Peraltro, anche agli agenti di pubblica sicurezza in argomento, come ad altri cittadini, potrebbe essere riconosciuta la facoltà di portare armi per difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.L.P.S., in presenza dei requisiti previsti dalla medesima disposizione, ovvero "in caso di dimostrato bisogno".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In proposito, il Consiglio di Stato, Sez. I, con i pareri n. 121/99 del 16 giugno 1999 e n. 1705/02 del 12 giugno 2002, nonché, da ultimo, con il parere n. 162/13, del 18 gennaio 2013, ha ritenuto, in assenza di particolari situazioni di pericolo, legittimi i dinieghi alle istanze di rilascio della licenza ex art. 42 T.U.L.P.S., poiché, "pur in presenza di eventuali situazioni di pericolo, l'interessato può far fronte alle stesse con la pistola d'ordinanza, la quale, oltre ad essere a sua disposizione permanentemente, è anche pienamente adeguata, per caratteristiche tecnico-balistiche, alle esigenze di difesa personale".

Da tali premesse, discende che, salva la valutazione spettante alla competente Autorità di P.S. sulla sussistenza in concreto del presupposto di cui all'art. 42 T.U.L.P.S., poiché per le esigenze di difesa degli appartenenti alle Forze di Polizia è già contemplata la dotazione ed il porto anche fuori dal servizio, senza licenza, dell'arma d'ordinanza, il dimostrato bisogno di cui alla norma appena menzionata dovrebbe discendere da un reale pericolo per l'incolumità dell'operatore determinato da ragioni particolari che ne abbiano aumentato l'esposizione al rischio rispetto a quello comune a tutti gli operatori di polizia.

Al riguardo, sebbene sia astrattamente ipotizzabile che l'esigenza di ottenere la licenza in argomento derivi da fatti attinenti alla vita privata del dipendente, appare verosimile ritenere che la sussistenza del presupposto del dimostrato bisogno sia, con più ampia probabilità, da riferire a fatti oggettivi derivanti dal servizio, di cui chiedere asseverazione al Dirigente o al Comandante dell'ufficio dal quale l'interessato dipende, nonché, se del caso, anche a quello dell'ufficio presso il quale il dipendente ha precedentemente operato.

Occorre, inoltre, rappresentare, per quanto riguarda il pagamento dei relativi oneri fiscali, che il D.M. 29 marzo 1994, n. 371, all'art. 2, lett. b), prevede la possibilità della concessione della licenza di porto d'armi ex art. 42 T.U.L.P.S. in esenzione dal pagamento delle tasse di concessioni governative al personale delle forze di polizia (di cui all'art. 16 della legge n. 121/1981) cessato dal servizio - e che, quindi, non può disporre più dell'arma d'ordinanza per le esigenze di difesa personale - per il quale, comunque, la concessione del porto d'armi in argomento è subordinata alla concreta dimostrazione di un attuale bisogno di andare armato; in tale requisito ben può rientrare l'attività svolta negli ultimi cinque anni di servizio (art. 3, 1° e 2° comma, D.M. cit.).

Pertanto, per l'eventuale rilascio della licenza ex art. 42 T.U.L.P.S. agli appartenenti alle Forze di Polizia ancora in servizio, la vigente normativa non prevede alcuna esenzione dal pagamento della suddetta tassa.

In relazione, poi, al dubbio sulla possibilità di acquisire l'attestato di servizio in luogo del certificato medico di idoneità psicofisica, si rappresenta che il D.M. Sanità 28 aprile 1998, concernente i requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio /rinnovo delle licenze di porto d'armi (nel caso di specie, ex art. 42 T.U.L.P.S.), non esenta alcuna categoria di soggetti dall'obbligo di presentazione della prevista certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica, ai fini del rilascio/rinnovo di tali autorizzazioni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Pertanto, posto che non è prevista, al riguardo, alcuna deroga a favore degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, anche se in servizio, occorre, peraltro, ricordare che, per il rilascio di certificazioni sanitarie per il conseguimento della licenza di porto d'armi (per difesa personale, per uso caccia o per il tiro a volo), all'art. 5 della Convenzione tra il Fondo assistenza per il Personale della Polizia di Stato e la Direzione Centrale di Sanità, firmata il 25 giugno 2012 e valida fino al 25 giugno 2017, sono indicate le prestazioni e le attività di assistenza sanitaria svolte dalla predetta Direzione Centrale, nonché, all'art. 4, i beneficiari, divisi per categorie, per i quali sono applicate distinte tariffe.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Tomao

## MINISTERO DELLA SANITÀ

Decreto 28 aprile 1998. - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. (Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998 n. 143)

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1994, con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità;

Considerato che a seguito dell'emanazione di tale decreto si sono manifestate alcune difficoltà interpretative, vertenti particolarmente sulle disposizioni concernenti l'accertamento dei requisiti visivi;

Ritenuta la necessità di apportare al testo opportune modifiche, sia sotto il profilo tecnico-scientifico che medico-legale e tecnico-procedurale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta dell' 11 dicembre 1997;

Decreta:

### Art. 1.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.

Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe.

Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.

Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità limitata all'esercizio della caccia in appostamento.

3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.

4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.

5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

#### Art. 2.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1971, n. 773, sono i seguenti:

##### 1) Requisiti visivi:

a) soggetti con visione binoculare:

visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio

visus corretto: 10/10 complessivi.

ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie,; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia.

Per correzione si intende la correzione totale.

Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.

b) soggetti monocoli:

visus naturale minimo: 1/10;

visus corretto: 9/10.

ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.

Per correzione si intende la correzione totale.

Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;

c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.

3) Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.

4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.

5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.

In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.

#### Art. 3.

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.

Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato.

Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.

#### Art. 4.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.

L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 aprile 1998.